

LA DIFESA PERSONALE E LA LEGGITTIMA DIFESA.

Art.52 CP (modifica del 24/01/2006);
Art 614 c.1 e 2 CP;
Articoli 51 – 52 – 53 – 54 - 55 CP;
Articoli 577 – 581 – 582 – 583 – 584 – 585 – 588 CP.

Non si può parlare di autodifesa e di arti marziali, il cui scopo è la totale efficacia in caso di scontro, senza analizzare cosa la *Legge Italiana* dice in proposito. Partiamo dal presupposto che per la legge abbiamo sempre torto. *Non esistono attenuanti in caso di rissa, ma solo aggravanti.* Non importa chi ha iniziato la disputa: chi partecipa, anche se per difendersi, ha torto. La legge concede *pochissime situazioni ideali* in cui chi cagiona una qualsiasi lesione ad un'altra persona, anche se per difesa personale, non è punibile e, il più delle volte, questa persona non punibile è un pubblico ufficiale in servizio.

Il concetto di "Difesa Legittima" Articolo 52 del Codice Penale:

"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."

Per **necessità di difendere** s'intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio saranno valutate tutte le cause della minaccia e della inevitabilità della reazione e della non esistenza di alternative se non quella di reagire. In pratica, in caso di processo, si tenterà di capire se chi ha reagito poteva agire diversamente (esempio: sottrarsi con la fuga alla minaccia).

Il **diritto** in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l'onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come oggetto di tutela).

Per **pericolo attuale** s'intende l'unione di più concetti contemporaneamente: pericolo, ovvero la probabilità di ricevere un danno; attuale è il pericolo presente o imminente al momento del fatto, non futuro o già esaurito.

L'offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'ingiustizia si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente.

Fatte queste precisazioni, passiamo ad un esempio pratico. Siete stati aggrediti per strada per un qualsiasi motivo, quindi avete reagito e avete procurato una lesione ad un braccio del vostro aggressore che, fattosi medicare presso un ospedale, ha sporto querela per lesioni personali. A questo segue un processo e voi in fase di giudizio citate l'Articolo 52. Avete reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata, quindi avete agito per Legittima Difesa. La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare la reazione dandovi alla fuga. Per la dottrina prevalente il dilemma va risolto applicando il concetto del "bilanciamento degli interessi", per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi la fuga esporrebbe i suoi beni personali (tra cui la vita, chiaramente) o di terzi (fuggire in auto con il rischio di investire qualcuno) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi. La giurisprudenza in merito è oscillante. Per quanto riguarda la proporzionalità della difesa il giudizio va formulato non solo valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro, ma anche riguardo alla proporzione tra il male minacciato e male inflitto. La proporzionalità giuridica occorre quando l'agredito provoca un male all'aggressore minore o tollerabilmente superiore a quello subito; quindi tornando al nostro caso citato non è giuridicamente accettabile "lesionare" un'articolazione a chi si limitava a prenderci a schiaffi. Inoltre, non è assolutamente tollerato uccidere con un bastone chi si limitava solo a percuoterci. Inoltre non è ammesso uccidere chi tenta di sottrarci un bene patrimoniale, mentre è accettabile infliggere una

lieve ferita (ma non certo una rottura ossea) a chi attenta ad un nostro bene patrimoniale di elevatissima entità.

Tutto questo per dire: Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo con chi minaccia volutamente la vita nostra o del prossimo.

Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure la fuga sarebbe peggiore del danno per noi o per chi ci sta attorno. Si può reagire con oggetti contundenti solo se chi ci attacca utilizza oggetti simili.

E' applicabile la stessa disposizione di legge anche quando interveniamo per difendere i beni di terzi aggrediti, quali la vita, ad esempio.

" Il 24 gennaio 2006 è stata approvata dal governo una parziale modifica dell'art. 52 del Codice Penale. Sostanzialmente legittima l'uso delle armi per difendere beni patrimoniali in ambito di sito abitativo e di tutela di un esercizio commerciale/ufficio. Questa modifica è stata introdotta sull'onda di episodi di criminalità del quinquennio 2000-2005 di rapine/assalto in ville isolate e in gioiellerie, dove chi ha potuto reagire con le armi, è stato sottoposto ad indagini per il reato di tentato omicidio e/o omicidio volontario. Qualche giornalista ha semplificato affermando che è stata varata la legge per cui si è impuniti se si spara ad un intruso in casa propria. Ovviamente la questione non è così semplice, ma questo è bastato per alimentare in buona parte della popolazione il desiderio di armarsi legittimamente per la difesa abitativa. Situazione che sicuramente può aprire nuovi scenari giudiziari, e di cui è presto dare delle stime. Il testo dell'articolo novellato è il seguente: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa

un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;**
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.**

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Non rischierà più il carcere chi per eccesso di difesa sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio. Lo prevede il ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio. Il provvedimento modifica l'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. La nuova norma stabilisce, infatti, che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia può reagire "per tutelare la propria incolumità" e quella dei propri cari in casa, nel suo studio professionale o nel negozio quando l'aggressore non mostra di voler desistere. Anche in questo caso sparare non è più un eccesso, ma legittima difesa.

Ddl Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio"

Il concetto di "Stato di Necessità"

Articolo 54 del Codice Penale Italiano:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla **necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile**, sempre che il fatto sia **proporzionato al pericolo**."

Per **pericolo attuale** vale ancora la definizione data sopra.

Per **danno grave alla persona** è da interpretare in tutta la globalità del termine, ovvero i danni alla persona possono essere sia *fisici* sia *morali*.

L'esempio più cretino, ma calzante, per descrivere tale situazione è il seguente: non è punibile chi ruba un asciugamano in spiaggia dopo che ha

perso il costume in mare, salvando così il suo pudore. Esempio tratto da un testo esplicativo del Codice Penale. Il **pericolo da lui non volontariamente causato** s'intende sia per *dolo* (voluto fino in fondo) e *colposo*. IL concetto di **non altrimenti evitabile** è quello della azione lesiva che deve essere assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c'era la possibilità di fuga. Questo articolo è un'integrazione del 52, ed è più che altro applicabile in quei casi in cui comportamenti altrimenti classificati come criminosi sono in questi casi giustificati, esempio tipico: il tizio che malmena caio per prendere posto nell'ultima scialuppa disponibile di una nave che affonda. Nel nostro studio specifico non ci interessa tantissimo, ma è utile sapere anche dell'esistenza di questo Articolo.

Articolo 55 del Codice Penale Italiano:
"Eccesso Colposo: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalle legge come delitto colposo."

Eccoci nel caso peggiore che ci possa capitare. Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di coltello che manifesta la *sola intenzione di derubarci* (vallo anche questo a far capire al giudice) e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure provocandogli delle lesioni permanenti. Più che altro si parla di **due tipi di eccesso colposo**: il primo quando si eccede perché si valuta *erroneamente la situazione* (un mendicante ci chiede l'elemosina, crediamo di essere invece derubati e lo riempiamo di botte); il secondo si verifica quando valutata perfettamente la situazione eccediamo nella reazione per imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un *evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare* (un tizio ci minaccia con un cutter piccolo piccolo per rapinarci e noi lo ammazziamo a mani nude

e/o con corpi contundenti).

In pratica se uccidiamo qualcuno che non aveva manifestato apertamente la volontà a sua volta di uccidere noi, siamo a tutti gli effetti per la Legge degli assassini, con tutte le attenuanti del caso (poche, quando muore qualcuno), e quindi nei guai seri. Senza entrare troppo nel tecnico, una veloce analisi di tre articoli chiave del nostro Codice Penale fanno cadere molti preconcetti radicati nella cultura popolare.

Articolo 582 del Codice Penale Italiano
"Lesione Personale: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nella 1^a e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."

Per malattia s'intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (ad es. un bel occhio nero...). C'è da dire che l'arresto in caso di lesione personale è facoltativo da parte delle forze di pubblica sicurezza, mentre il fermo vero e proprio non è consentito. E' anche vero che se non procuriamo nessun danno particolare a qualcuno, nel senso che gli procuriamo ferite guaribili in meno di sette giorni, ricadiamo comunque nella violazione dell'articolo **581** che cita il reato di **percosse (art. 581 c.p. punito con pena di 6 mesi di reclusione o € 309 di multa, per querela della persona offesa)**, un reato decisamente più leggero. Un'eccezione doverosa deve essere fatta per l'applicazione di questo articolo, e decisamente ovvia: i danni cagionati da attività sportiva, il cui esempio precipuo sono la pratica delle arti marziali. Il fatto non costituisce reato in

quanto tali attività sono giuridicamente ammesse e quindi giustificate.

Art. 583: Circostanze aggravanti. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni :

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva :

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile ;
- 2) la perdita di un senso ;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella ;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso ;

Art. 584: Omicidio preterintenzionale

Tutto quello che è già stato citato negli artt. 581 e 582 a cui segue la morte.

Art. 585: circostanza aggravante degli artt. 582-583-584

Costituisce circostanza aggravante se il fatto è commesso con armi o sostanza corrosive.

Articolo 588 del Codice Penale Italiano:

"Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino ad € 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza ad essa."

Per **rissa** s'intende una violenta mischia tra persone che compiono atti violenti

col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro. Secondo il prevalente orientamento giuridico l'attenuante della provocazione è normalmente non applicabile al reato di rissa, in quanto la provocazione fra i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente. Salvo che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti *accettati e prevedibili*, così realizzando, con la sua condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto. Al reato di rissa ed a quelli connessi *non è applicabile* la perché i partecipanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale *volontariamente* si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.

